

TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 501 di Mercoledì 5 maggio 2021

.....

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE VOLTE AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Camera,

premessi che:

la Costituzione della Repubblica Italiana, all'articolo 3, stabilisce che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti (...) all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di seguito denominata «Convenzione», approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge del 3 marzo 2009, n. 18, promuove, protegge e assicura il pieno godimento dei diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, favorendo l'accessibilità universale, nonché affermando il diritto all'accessibilità;

all'articolo 9 «Accessibilità», la Convenzione dispone: «al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a: (a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro; (b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.»;

l'articolo 19 di detta Convenzione recita: «Le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere (...); le persone con disabilità abbiano accesso ad una varietà di servizi di sostegno domiciliari residenziali e di altro tipo, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere ed essere incluse, nella società e impedire che siano isolate o segregate dalla collettività; i servizi e le strutture destinati alla popolazione generale siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattati ai loro bisogni»;

non esiste accessibilità senza garanzia dei diritti fondamentali alla «progettazione universale» e all'«accomodamento ragionevole»;

secondo l'articolo 2 della Convenzione, si intendono:

per progettazione universale, «la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate», diritto che in ogni caso «non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari»;

per accomodamento ragionevole, «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali»;

l'Unione europea e il Consiglio d'Europa – ciascuno secondo il proprio ambito di competenze – impongono agli Stati membri l'obbligo di garantire alle persone con disabilità, in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, l'accesso generalizzato a beni e servizi sia con riferimento a beni e servizi già esistenti, sia rispetto a quelli di nuova progettazione – da attuare secondo i principi del cosiddetto

«*Universal Design*» o del «*Design for All*» (regolamento (CE) n. 61/2009, regolamento (UE) n. 1107/2006, Regolamento (UE) n. 1371 del 2009; direttive (UE) n. 2019/882 e n. 2016/2102; Strategia europea sulla disabilità 2021-2030; Strategia per le persone con disabilità 2017-2023 del Consiglio d'Europa);

in particolare, la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 «Atto Europeo sull'accessibilità», promuove la piena ed effettiva parità di partecipazione migliorando l'accesso ai prodotti e servizi generici che grazie alla loro progettazione iniziale o al loro successivo adattamento rispondono alle esigenze specifiche delle persone con disabilità stabilendo dei requisiti comuni di accessibilità a servizi e prodotti a cui gli Stati membri dovranno adeguarsi; tali prodotti dovranno essere progettati e realizzati in modo da ottimizzarne l'uso prevedibile da parte di persone con disabilità;

la mancanza di accessibilità non è soltanto una violazione dei diritti umani, ma anche un pesante *deficit* per il nostro tessuto economico e produttivo, in quanto non permette a milioni di persone – italiane e di Paesi esteri – di accedere al lavoro e produrre reddito nel nostro Paese, nonché di fruire dei più svariati servizi e beni di consumo, elemento che è particolarmente significativo in un Paese ad altissima vocazione turistica, come l'Italia;

il diritto all'accessibilità è da intendere in senso ampio, come accessibilità non soltanto fisica o materiale, ma anche all'informazione e alla comunicazione, e con riferimento a:

(i) ambiente fisico: trasporti, edifici, viabilità ed altre strutture cosiddette «interne» ed «esterne» (quali, ad esempio, scuole, alloggi, strutture sanitarie, luoghi di lavoro, luoghi e servizi turistici, luoghi per l'esercizio del diritto di voto, tribunali, uffici pubblici, attrezzature ed altri ambienti o servizi aperti e/o forniti al pubblico);

(ii) ambiente virtuale: tecnologie di informazione e comunicazione, servizi informatici e di emergenza ed altri servizi aperti e/o forniti al pubblico (articoli 3, 9 e 21 della Convenzione);

il diritto all'accessibilità è sia diritto in sé e per sé, sia diritto fondamentale «funzionale», presupposto imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti della persona umana, perché la sua garanzia consente alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente, di compiere le proprie scelte e di partecipare a tutti, gli aspetti della vita su base di eguaglianza con gli altri, come sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

la pubblica amministrazione, soprattutto nella sua articolazione territoriale dei comuni, necessita sempre più di azioni concrete e coordinate verso l'emanazione di atti che prevedano l'accessibilità e la progettazione universale come cardine di ogni azione politica e amministrativa per la fruizione «nessuno escluso» del proprio territorio, dei propri servizi e delle proprie iniziative;

in diversi comuni italiani, grazie all'introduzione di figure denominate in modo differente (*disability manager*, *accessibility manager*, delegato per l'accessibilità) cui è stato affidato il compito di svolgere un'attività trasversale di indirizzo sulle politiche per l'accessibilità delle città, si è potuto arrivare all'elaborazione costante di atti pensati e costruiti secondo una progettazione universale. Sarebbe necessario istituire tale figura a livello nazionale in modo che possa essere inserita in enti pubblici e, attraverso opportune forme di incentivazione, anche in enti privati, al fine di accogliere, valorizzare e gestire i bisogni delle persone con disabilità in materia di accessibilità;

affinché le persone con disabilità possano veramente vivere una vita indipendente è necessario che riprenda con vigore l'impegno delle istituzioni nazionali e locali per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accessibilità e l'adozione diffusa dei principi della progettazione universale e dell'accomodamento ragionevole;

l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» prevede l'obbligo per tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che siano suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di essere eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

la regolamentazione tecnica attuativa di cui al citato decreto n. 236 del 1989 ha esteso la nozione di «barriera architettonica» agli ostacoli che sono fonte di disagio o limitazione per «chiunque», a sottolineare il passaggio verso una progettazione della città pubblica e dell'edilizia pubblica e privata accessibile e sicura per qualunque potenziale fruitore, secondo il principio dell'utenza ampliata e dell'inclusione sociale, e ha introdotto – a seconda della tipologia di spazi e ambienti – i concetti di accessibilità, adattabilità e visibilità;

inoltre, sempre per quanto disposto all'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e dell'articolo 82 del Testo unico sull'edilizia), tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inabitabili e inagibili; a ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della medesima legge, sono previste sanzioni per la violazione delle norme a tutela della partecipazione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità; l'articolo 26 della citata legge prevede l'obbligo per le regioni di disciplinare «le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi» ed elaborare «nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate»;

il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) ha dettato disposizioni più specifiche per gli spazi ed edifici pubblici. Più in particolare, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, recita: «I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire (...), l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale»;

inoltre, l'articolo 32, comma 21, della legge finanziaria n. 41 del 1986 ha sancito che, per gli edifici pubblici già esistenti e non ancora adeguati agli *standard* di accessibilità «dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche» (Peba) e l'articolo 24, comma 9, della succitata legge 104 stabilisce l'obbligo da parte dei comuni di integrare tali Peba con il piano di accessibilità urbana;

ancora, la legge n. 4 del 2004 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2005 si occupano di garantire che gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni tutelino «il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici», «erogando servizi e fornendo informazioni fruibili, senza discriminazioni» (articoli 2 e 3);

le disposizioni di legge relative al superamento delle barriere architettoniche in spazi pubblici, nonché quelle relative alla fruizione pedonale di aree urbane, risultano, ad oggi, spesso disattese oppure applicate in modo non uniforme, come attestato dai dati disponibili in materia;

per citare uno degli ambiti più importanti, quello del mondo della scuola, emergono i seguenti dati in merito all'accessibilità agli edifici scolastici: soltanto 2 strutture su 10, infatti, sono attualmente a norma, mentre, per esempio, il 79 per cento non ha mai installato una piattaforma elevatrice, il 47 per cento non è dotato di un ascensore appropriato, il 41 per cento non prevede percorsi esterni adatti ai disabili e il 35 per cento neanche percorsi interni; risultano carenze anche in relazione al personale specializzato (ad esempio assistenti educativi) (Istat 2019; Istat 2020);

in linea con le indicazioni contenute nel Piano di ripresa e resilienza, al capitolo IV, è importante richiamare l'attenzione sugli investimenti in edilizia scolastica volti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole;

la mancanza di accessibilità pregiudica le relazioni sociali tra gli studenti con disabilità e il resto della classe, sia rispetto alla fruizione delle lezioni, sia rispetto ai rapporti interpersonali, dentro e fuori dall'aula scolastica, creando stigma e isolamento e pregiudicando lo sviluppo della propria personalità (Istat 2019);

con riferimento al turismo accessibile, l'Unione europea ha stimato come in Europa soltanto il 9 per cento delle strutture siano accessibili alle persone con disabilità, con una perdita di mercato potenziale di

almeno 400 miliardi di euro in questo contesto; l'Italia si colloca agli ultimi posti della classifica relativa all'accessibilità – assieme a Ungheria, Estonia, Slovacchia, Belgio, Bulgaria, Croazia e Romania (Commissione europea 2018);

di conseguenza, anche alla luce dei dati sopra esaminati, la disciplina: nazionale necessita di revisione, aggiornamento ed implementazione, in attuazione dei principi di accessibilità, progettazione universale e accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dal diritto dell'Unione europea, entrambi vincolanti per le autorità pubbliche italiane;

il sopra citato obbligo di redazione dei Peba, rivolti al superamento delle barriere in edifici pubblici, privati ad uso pubblico e nel contesto di pertinenza dei medesimi edifici, risulta di scarsa applicazione, con percentuali che arrivano fino a oltre il 90 per cento di comuni non dotati di Peba (Anci 2018);

altrettanto importante è agire sull'obbligo di redazione dei piani di accessibilità urbana (Pau) ex articolo 24, comma 9, della legge n. 104 del 1992, che estende l'obbligo di accessibilità a tutti gli spazi urbani (strade, piazze, parchi, giardini, arredo urbano, parcheggi, trasporto pubblico, e altro);

peraltro, poiché le norme di riferimento non specificano gli *standard* minimi e inderogabili di accessibilità, da attuare mediante la redazione dei Piani, si registra una disomogeneità nell'attuazione di tali disposizioni sul territorio nazionale;

non ultimo, vi è poi il tema della effettiva garanzia del diritto costituzionale al voto, che spesso le persone con disabilità non possono esercitare liberamente e segretamente, a causa di ostacoli e barriere architettoniche, ambientali, sensoriali e alla comunicazione (Cese 2019; Comitato Onu 2016);

l'abbattimento delle barriere e l'accessibilità sono di fatto un modo per migliorare la qualità della vita di tutti e non devono essere pensate esclusivamente per le categorie di estremo disagio ma anche per la popolazione di età anziana, per persone colpite da infortunio, per le donne in gravidanza ma anche genitori e nonni alle prese con carrozzine o passeggini o per i lavoratori che devono movimentare dei carichi;

è quindi necessario attivarsi per avere un quadro chiaro e completo sul reale adempimento delle normative in materia, sia in riferimento all'edilizia pubblica e agli spazi aperti al pubblico, che in riferimento agli spazi di mobilità urbana;

a partire dagli anni Settanta, l'Italia ha approvato le numerose disposizioni sopra citate con l'obiettivo di eliminare progressivamente le barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, in particolare in riferimento alle aree edificabili, alle opere di urbanizzazione e di arredo urbano, alla struttura edilizia in generale, all'edilizia scolastica, ai servizi di pubblica utilità;

sono state anche approvate norme per la rimozione degli ostacoli nei luoghi di lavoro e nei negozi, nell'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative, nonché nell'accesso ai luoghi di interesse culturale;

tali disposizioni, però, sono frutto di stratificazione normativa e spesso non appaiono adeguate allo sviluppo dei principi dello *Universal Design* (progettazione universale, accomodamenti e soluzioni ragionevoli), nonché del loro recepimento normativo nella Convenzione delle Nazioni Unite e nel diritto dell'Unione europea, entrambe fonti giuridiche vincolanti per istituzioni e autorità pubbliche nazionali, a tutti i livelli;

inoltre, il finanziamento degli interventi di edilizia privata e residenziale pubblica appare complesso, in quanto articolato su tre livelli (nazionale, regionale e comunale), con notevoli oneri burocratici e con risorse insufficienti, specie in considerazione della condizione di difficoltà in cui versano molte famiglie con parenti disabili. Infatti, la concessione del contributo ai privati è subordinato (legge n. 13 del 1989) all'antecedente realizzazione degli interventi e solo in seguito all'espletamento di un complesso *iter* amministrativo che genera lunghi ritardi. L'abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni private risulta quindi oggi una misura elitaria, accessibile solo per coloro i quali sono in grado di anticipare le somme e attendere i tempi della pubblica amministrazione;

recenti misure a sostegno dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'accessibilità nelle abitazioni private (il rifinanziamento, fino allo scorso anno, della stessa legge n. 13 del 1989; le agevolazioni

fiscali per le ristrutturazioni; la possibilità di realizzare tali interventi con il superbonus 110 per cento, purché si tratti di interventi complementari a una dei principali) aprono nuovi spazi d'iniziativa;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di prossima attuazione prevede misure per l'abbattimento delle barriere e l'accessibilità, soprattutto in campo culturale, dell'edilizia scolastica e di quella residenziale pubblica. La sua attuazione concreta, proprio perché centrata su investimenti pubblici, potrà contribuire non poco ad eliminare ulteriori ostacoli alle persone con disabilità, nei vari comparti dell'accessibilità pubblica e privata;

occorre superare l'attuale impostazione che vede nell'accessibilità un concetto legato, unicamente, alla rimozione delle barriere architettoniche, e sposare un approccio nuovo, che a questa prima tipologia di interventi, comunque importante, affianchi il principio della progettazione universale, del ragionevole accomodamento e dell'accessibilità multiforme (fisica o materiale agli spazi, agli ambienti, ai trasporti, ai servizi, ai beni o prodotti, ma anche virtuale alle tecnologie, all'informazione, alla comunicazione) e declinata – in quanto diritto fondamentale della persona umana – con riferimento a qualsiasi tipo di disabilità (fisica, motoria, sensoriale, intellettiva, psichica e così via), riconoscendone l'importanza in tutti gli ambiti della vita, compresi quelli della salute, dell'istruzione, della comunicazione, e della partecipazione alla vita sociale e politica;

questa necessità, peraltro, è stata fortemente evidenziata anche dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità nel Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 marzo 2009, n. 18, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017;

allo stesso tempo, è evidente l'esigenza di conferire alle politiche in materia di accessibilità una nuova connotazione, di modo che le prescrizioni e gli adempimenti burocratici siano percepiti dai destinatari (amministrazioni, enti locali, imprese e cittadini) non più solamente come oneri burocratici da rispettare ai sensi di legge, pena l'irrogazione di sanzioni, ma anche e soprattutto in termini di opportunità, per lo sviluppo della nostra economia, peraltro duramente provata dagli effetti della pandemia da Covid-19;

occorrerà, dunque, promuovere un cambio di prospettiva nelle politiche in materia di accessibilità, allargando il *focus* dalla protezione alla promozione, e, contestualmente, facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di beni e servizi universalmente accessibili, in tutti gli ambiti, dai trasporti, agli esercizi commerciali e di somministrazione, alle strutture ricettive, ai luoghi della cultura e dello spettacolo e, in generale, a ogni attività aperta al pubblico;

il ripristino di un Ministro dedicato specificamente alla disabilità rappresenta indubbiamente un presidio fondamentale per le persone con disabilità e potrà sicuramente garantire un contributo importante, di concerto con gli altri Ministri competenti, anche nel raggiungimento di questi riconosciuti e condivisi obiettivi, attesi da anni, dei quali occorre conseguire prontamente la piena attuazione,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare iniziative per effettuare, in accordo con regioni ed enti locali, un censimento degli immobili ed edifici pubblici non in regola con le norme relative al superamento delle barriere architettoniche e all'accessibilità, nonché a realizzare una mappatura dei comuni che hanno adottato i piani di eliminazione delle barriere architettoniche e di accessibilità urbana;
- 2) a promuovere analogo censimento sullo stato dell'usufruibilità della viabilità pubblica e sull'accessibilità dei servizi digitali e informatici messi a disposizione degli utenti da parte della pubblica amministrazione;
- 3) a promuovere un piano a lungo termine di investimenti pubblici per intervenire e supportare interventi volti ad assicurare la piena accessibilità degli spazi fisici e virtuali, nonché per sostenere investimenti nel campo del turismo e della cultura accessibili;
- 4) ad adottare iniziative per rifinanziare periodicamente e in modo adeguato il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, onde favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità anche negli edifici privati;

5) ad assicurare il funzionamento di un tavolo permanente di coordinamento interministeriale sul tema dell'accessibilità, della progettazione universale, del ragionevole accomodamento e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, così da garantire una costante azione d'integrazione tra i vari comparti e le varie amministrazioni statali e periferiche;

6) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per una riforma della legge n. 13 del 1989, soprattutto per rendere accessibili i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche ivi previsti ai soggetti incapienti, aggiornandoli ai parametri economici attuali e semplificando drasticamente il procedimento amministrativo;

7) a favorire l'istituzione di una figura (*accessibility manager* o delegato per l'accessibilità) con il compito di svolgere un'attività trasversale di indirizzo sulle politiche per l'accessibilità delle città, anche con un'iniziativa normativa a livello nazionale che definisca la funzione di tale figura in ambito pubblico o privato e che ne preveda l'inserimento sia negli enti pubblici, in particolar modo nei comuni italiani con più di 50.000 abitanti nonché nei comuni costituiti in consorzi la cui popolazione totale superi i 50.000 abitanti e nelle città metropolitane con competenza nelle aree metropolitane, sia negli enti privati, attraverso opportune forme di incentivazione;

8) a favorire il pieno utilizzo dei nuovi strumenti fiscali utilizzabili anche per l'abbattimento delle barriere e l'accessibilità, in particolare delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie al 50 per cento e del «*superbonus* al 110 per cento», comprensivo della possibilità di cessione del credito, anche con apposite comunicazioni ai cittadini, agli amministratori di condominio e alle pubbliche amministrazioni;

9) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ammettere alla detrazione del 110 per cento e alle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, la totalità degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano eseguiti congiuntamente, o meno, ad altre tipologie di interventi cosiddetti «trainanti», compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'installazione di montascale;

10) a vigilare sull'attuazione del Pnrr, affinché il grande piano di ammodernamento e investimento previsto nei prossimi anni tenga sempre conto delle norme che assicurano una piena accessibilità all'ambiente fisico, ivi inclusi edifici, luoghi pubblici e privati, trasporti, nonché all'ambiente virtuale, quali tecnologie di informazione e comunicazione, servizi informatici ed altri servizi aperti e/o forniti al pubblico;

11) a valutare l'opportunità di istituire l'Agenzia nazionale per l'accessibilità e la progettazione universale che, tra le varie funzioni, svolga quelle di:

a) indirizzo e sostegno progettuale/amministrativo nella redazione di tutte quelle progettualità che riguardano l'*Universal Design* e il ragionevole accomodamento, con priorità verso la redazione dei Peba (Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche) e dei Pau (Piani di accessibilità urbana), e la mobilità accessibile; cultura accessibile; realizzazione di infrastrutture accessibili; erogazione di servizi accessibili a tutti;

b) ausilio agli enti pubblici per la redazione di atti amministrativi conformi alla progettualità dell'accessibilità e della progettazione universale;

c) supporto alla figura di cui all'impegno 7 e agli enti pubblici e privati che si avvalgono di tale figura;

d) formazione e divulgazione in materia di accessibilità e progettazione universale, verso altre amministrazioni o enti, affinché il relativo personale acquisisca la capacità di mettere in atto autonomamente tutte le strategie necessarie per la progettazione di un ambiente accessibile, secondo i principi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e della vita indipendente;

12) a prevedere, attraverso opportune iniziative normative le eventuali coperture finanziarie, un registro dei dati dell'autoveicolo collegato ai titolari del contrassegno di cui all'articolo 188 del codice della strada, al fine di consentire l'esonero del pagamento per l'ingresso del veicolo in Ztl e la sosta gratuita nelle cosiddette «strisce blu» sul tutto il territorio nazionale, senza ulteriori adempimenti da parte dei titolari stessi;

13) ad adottare iniziative per stanziare le risorse necessarie per una campagna informazione che promuova la tutela dell'utenza cosiddetta «vulnerabile», con particolare riguardo alle persone con disabilità e agli altri utenti della strada con ridotte capacità di movimento;

14) ad adottare iniziative per stanziare ulteriori risorse per il rinnovo della flotta dei trasporto pubblico locale e per le relative opere di adeguamento degli ingressi delle stazioni, delle banchine e delle fermate dei mezzi pubblici locali, in modo da garantire la maggior autonomia di spostamento per le persone con disabilità con mezzi pubblici moderni, confortevoli e accessibili;

15) ad adottare iniziative per diminuire i tempi medi e stabilire limiti temporali certi e uniformi su tutto il territorio nazionale per il collaudo da parte degli uffici della Motorizzazione civile degli autoveicoli sottoposti alle modifiche per le persone con disabilità;

16) ad adottare iniziative per stanziare opportune risorse al fine di dotare gli attraversamenti pedonali di scivoli e di elementi di segnalazione luminosa e acustica e di disporre, altresì, che gli attraversamenti pedonali possano essere anche rialzati al piano del marciapiede, ove presente, al fine di garantire la piena autonomia di spostamento in sicurezza per le persone con disabilità e gli utenti della strada a ridotta capacità di movimento;

17) a dare concreta attuazione alle norme sulla trasparenza in materia di sanzioni previste dal codice della strada, per verificare che i proventi delle multe siano effettivamente reinvestiti nella sicurezza stradale e nel miglioramento dell'accessibilità dello spazio urbano, come previsto dalle norme vigenti, anche al fine di garantire la piena autonomia di spostamento in sicurezza per le persone con disabilità e gli utenti della strada a ridotta capacità di movimento;

18) a prevedere opportune iniziative normative volte ad adeguare, in rispondenza delle esigenze presenti e dei principi di progettazione universale e di accomodamento ragionevole sanciti dalla Convenzione, la disciplina vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità e le prescrizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché a definire clausole contrattuali e specifiche tecniche aggiornate da inserire nella documentazione progettuale e di gara dei contratti di appalto, e criteri di valutazione delle offerte che valorizzano soluzioni progettuali innovative ai fini del superamento delle barriere architettoniche e dell'accessibilità;

19) ad applicare il cosiddetto «principio del *mainstreaming*» in tema di disabilità, prendendo in considerazione la necessità di garantire i diritti delle persone con disabilità – con particolare riferimento al diritto all'accessibilità – in tutte le politiche e in ciascuna materia affrontata, nonché in tutti gli interventi infrastrutturali – quale, in primo luogo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

20) ad applicare il principio «*nothing about us without us*», consultando necessariamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative nella predisposizione delle politiche, ivi incluse quelle relative all'accessibilità, nonché coinvolgendole attivamente nel loro monitoraggio, come richiesto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, (articoli 4 e 33);

21) ad assumere tutte le iniziative necessarie per assicurare pienamente il diritto all'accessibilità, tenendo conto che lo stesso «attiene (...) ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione» (Corte costituzionale, sentenza n. 111 del 2014), e a porre in essere le iniziative di cui agli impegni precedenti in stretta collaborazione con le regioni, mediante l'attività della Conferenza Stato-regioni, nonché mediante stretto raccordo tra tutte le amministrazioni competenti;

22) a promuovere e sviluppare la ricerca, l'utilizzazione e la diffusione di beni e servizi, nonché la creazione di spazi, ambienti, ausili e tecnologie progettati universalmente, anche prevedendo meccanismi premiali – anche all'interno dei bandi di gara – per i progetti che rispondono agli *standard* di accessibilità e ai principi dello *Universal Design* (progettazione universale e accomodamento ragionevole, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione);

23) ad assumere iniziative volte ad assicurare che i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori di opere pubbliche abbiano competenze adeguate in materia di accessibilità, progettazione universale e accomodamenti ragionevoli;

24) a promuovere la realizzazione di un elenco e di un'applicazione mobile ad esso collegata per la geolocalizzazione delle attività e dei pubblici esercizi accessibili, suddivisi per categorie comprendenti – tra le altre – le attività di ristorazione, turistiche, ricettive, dei servizi alla persona, del commercio al dettaglio, dei luoghi della cultura e dello spettacolo, al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di servizi accessibili e promuovere, anche per tal via, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accessibilità e l'adeguamento ai criteri della progettazione universale;

25) a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema dell'accessibilità e sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità, anche al fine di disincentivare comportamenti scorretti o discriminatori che possono creare ostacoli e barriere al pieno esercizio di tali diritti, ivi inclusi quelli all'accessibilità e alla mobilità (ad esempio, l'occupazione abusiva degli stalli riservati alle persone con disabilità ovvero l'occlusione di strutture, marciapiedi e passaggi per persone con disabilità).

(1-00212) *(Nuova formulazione)* «Novelli, Panizzut, Noja, D'Arrando, Lepri, De Lorenzo, Rospi, Gebhard, Versace, Annibali, Bagnasco, Benigni, Boldi, Bologna, Bond, Borghese, Boschi, Braga, Brambilla, Carnevali, Dall'Osso, De Filippo, Della Frera, De Martini, Federico, Foscolo, Fregolent, Gadda, Gagliardi, Ianaro, Lazzarini, Lorefice, Mammì, Misiti, Molinari, Moretto, Mugnai, Muroli, Napoli, Nappi, Occhionero, Occhiuto, Paita, Pagano, Paolin, Pedrazzini, Penna, Pini, Provenza, Rosato, Ruffino, Ruggiero, Siani, Silli, Sorte, Sportiello, Sutto, Tasso, Tiramani, Villani, Ungaro, Zanella, Maraia».

(25 giugno 2019)